

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**Doc. XVIII-bis
n. 10**

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore GINETTI)

approvata nella seduta del 9 luglio 2014

SULLA

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLA-
MENTO EUROPEO «RELAZIONE DELL'UNIONE SULLA LOTTA
ALLA CORRUZIONE» (COM(2014) 38 DEF.) (ATTO COMUNITARIO
n. 23)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 2014

La Commissione,

considerato che la corruzione danneggia l'economia e ostacola lo sviluppo, mina la democrazia e lede la giustizia sociale e lo Stato di diritto;

considerato che la corruzione colpisce tutti gli Stati membri dell'Unione europea e si ripercuote sulla buona *governance*, sulla sana gestione del denaro pubblico e sul funzionamento e la competitività dei mercati;

valutato che dai sondaggi di Eurobarometro emerge che i Paesi in cui gli intervistati sono più propensi a considerare la corruzione un fenomeno diffuso sono la Grecia (99 per cento), l'Italia (97 per cento), la Lituania, la Spagna e la Repubblica ceca (95 per cento);

considerate le difficoltà nello stimare i costi effettivi della corruzione che, secondo la relazione in titolo, ammontano a circa 120 miliardi di euro all'anno in Europa, mentre i costi per l'Italia – secondo stime della Corte dei conti – sarebbero pari a circa il 4 per cento del PIL;

rilevato come occorra favorire un controllo diffuso sulle attività delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la piena attuazione del principio di imparzialità e della efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

preso atto che, nel quadro del Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche del 2013, il Consiglio ha raccomandato al nostro Paese di rafforzare il contesto giuridico di contrasto alla corruzione, «fonte di grave preoccupazione che inibisce notevolmente le potenzialità di ripresa economica»;

valutato il Rapporto sul primo anno di attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (*Doc. XXVII*, n. 8);

preso atto delle osservazioni del Presidente della Corte dei conti per il rafforzamento della cultura della integrità della pubblica amministrazione e della prevenzione della corruzione,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si riconosce la validità e l'utilità della Relazione annuale dell'Unione europea sulla lotta alla corruzione, elaborata dalla Commissione europea, quale strumento per realizzare le direttive del Programma di Stoccolma per «un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini»,

al fine di sviluppare criteri e indicatori comuni per misurare e valutare le azioni anticorruzione adottate da ciascun Paese membro dell'Unione;

si rileva che la legge 6 novembre 2012, n. 190, istituisce un'Autorità nazionale anticorruzione responsabile della strategia globale e obbliga ciascun livello amministrativo ad adottare un Piano d'azione di lotta al fenomeno anche con la nomina del Responsabile interno che dovrà valutare il rischio e monitorare l'azione amministrativa, e che la stessa legge, in linea con le osservazioni della stessa Relazione della Commissione europea, prevede l'obbligo della pubblicazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi pubblici, introduce l'istituzione di codici di comportamento e prevede nuove fattispecie di reato per la repressione del fenomeno, istituisce un quadro di salvaguardia dell'integrità dei corpi amministrativi e politico-elettivi prevedendo i casi di incompatibilità, di ineleggibilità e decadenza, nonché di conflitto d'interessi tra cariche diverse anche in società partecipate o controllate, obblighi di trasparenza, di diffusione e accessibilità ad informazioni delle pubbliche amministrazioni, di cui si occupa anche il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di riordino della disciplina riguardante gli stessi obblighi di trasparenza, a cui si aggiunge la legge 13 agosto 2010, n. 136, sul controllo dei flussi finanziari in materia di contratti pubblici e il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, cosiddetto «Semplifica Italia», di più recente approvazione, in materia di amministrazione elettronica;

in tale contesto, si ritiene comunque necessario continuare nell'opera di adeguamento delle pubbliche amministrazioni alle norme sulla trasparenza e sull'accesso alle informazioni di cui alla legge anticorruzione 6 novembre 2012, n. 190, e ai relativi decreti attuativi. La pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni, dei dati e dei documenti rilevanti per ogni tipo di attività amministrativa è funzionale alla promozione di forme di controllo sociale, legittima il risultato dell'amministrazione e rafforza la prevenzione della corruzione che «trova terreno fertile in un'amministrazione opaca, poco attenta alla valutazione e al merito e nell'eccesso di norme ed oneri burocratici» (*Doc. XXVII*, n. 8);

in relazione alla capacità di garantire un'applicazione efficace della nuova legge anticorruzione e al processo di modernizzazione della pubblica amministrazione si ritiene imprescindibile, inoltre, una formazione mirata del personale delle amministrazioni pubbliche che operi nelle aree esposte ai fenomeni corruttivi;

in riferimento alla normativa sul finanziamento pubblico dei partiti, quale ambito su cui la Commissione europea richiama l'attenzione del legislatore per la lotta alla corruzione, si evidenzia come di recente sia stato definitivamente approvato un provvedimento legislativo che ne prevede l'abolizione graduale, entro tre anni, e la sua sostituzione con contribuzioni volontarie dei cittadini detraibili dalle tasse, con massimali definiti per cittadini ed imprese;

per quanto concerne il prossimo recepimento delle tre nuove direttive in materia di appalti pubblici e concessioni di servizi, approvate dal

Parlamento europeo il 15 gennaio 2014, esso potrà fornire un'importante occasione per eliminare alcune delle incongruità evidenziate dalla Commissione europea. In tale esercizio, una particolare attenzione dovrà essere rivolta nei confronti del composito settore delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni;

come richiesto inoltre dalle Raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del Semestre europeo 2013 e come ribadito nell'atto COM(2014) 38, ritenuto che occorre rendere più trasparenti gli appalti pubblici, non solo con l'aggiudicazione ma anche nella gestione dei contratti e dei capitolati di appalto, anche ponendo l'obbligo per tutte le strutture amministrative di pubblicare *online* i conti e i bilanci annuali, insieme alla ripartizione dei costi per i contratti pubblici di opere, forniture e servizi, in linea con la normativa anticorruzione;

si ritiene che il metodo di rilevazione adottato dalla Commissione europea basato sui dati dell'Eurobarometro e quindi sulla percezione e sull'esperienza del fenomeno della corruzione per cittadini ed imprese, debba essere considerato di ausilio e sussidiario rispetto ad uno strumento di rilevazione dati ufficiale che si ritiene necessario individuare al fine della rielaborazione statistica, con banche dati certe ed attendibili di valutazione del fenomeno della corruzione, a partire dai dati giudiziari forniti dalle procure e dalla Corte dei conti, certificati per esempio dall'Istat, così come auspicato peraltro nell'ambito del primo rapporto di attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Doc. XXVII*, n. 8);

si valuta positivamente che l'Italia abbia ratificato nel giugno 2013 la Convenzione penale sulla corruzione e la Convenzione civile sulla corruzione del Consiglio d'Europa, e che con l'approvazione dei disegni di legge attualmente all'esame della Commissione Giustizia in Senato, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, e del disegno di legge sulla corruzione e auto-riciclaggio, si andrà definendo un quadro ordinamentale ulteriormente efficace di lotta al fenomeno come auspicato nella stessa Relazione della Commissione europea;

si ritiene che, dalla piena implementazione della legge n. 190 del 2012, che dà rilievo alle politiche di prevenzione nella lotta alla corruzione, potenziando la responsabilità (*accountability*) dei pubblici ufficiali e della classe politica, e redistribuendo il peso della sfida, al livello repressivo, di competenza delle forze dell'ordine e delle procure, si potranno trarre delle indicazioni circa i punti di debolezza su cui intervenire ulteriormente per rendere maggiormente efficace la lotta alla corruzione e garantire, all'azione della pubblica amministrazione, efficacia ed economicità nell'impiego delle risorse pubbliche;

si ritiene, infine, che il quadro giuridico e attuativo complessivo potrà essere ulteriormente rafforzato, seguendo le indicazioni dell'Allegato sull'Italia, della Relazione sulla lotta alla corruzione, con particolare riferimento alla disciplina in materia di decorrenza dei termini di prescrizione, nonché con un sistema dei controlli più efficace che renda maggiormente trasparenti le procedure di aggiudicazione e attuazione degli appalti.